Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 111.

Modificazione al riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed alla Facoltà di farmacia dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella seduta del 13 dicembre 1955;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1955-56, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina è stabilito come appresso:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo n. 12;

Facoltà di farmacia: posti di ruolo n. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1956, n. 112.

Emissione di un francobollo celebrativo della visita del Presidente della Repubblica negli Stati Uniti d'America e nel Canadà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo della visita del Presidente della Repubblica negli Stati Uniti d'America e nel Canadà;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della visita del Presidente della Repubblica negli Stati Uniti d'America e nel Canadà.

Art. 2.

Con separato decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno precisate le caratteristiche tecniche ed indicati i termini di validità e di cambio del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 113.

Concessione alla Scuola addestramento su plurimotori dell'Aeronautica militare dell'uso della bandiera nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonchè per i reparti a terra della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso alla Scuola addestramento su plurimotori dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

La bandiera sarà custodita presso la Scuola addestrastramento su plurimotori dal comandante della Scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 153. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 114.

Concessione alla Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Alghero dell'uso della bandiera nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonchè per i reparti a terra della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso alla Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Alghero l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

La bandiera sarà custodita presso la Scuola di volo di Alghero dal comandante della Scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 115.

Concessione al Centro elicotteri dell'Aeronautica militare dell'uso della bandiera nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonchè per i reparti a terra della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso al Centro elicotteri dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

La bandiera sarà custodita presso il Centro elicotteri dal comandante del Centro stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 154. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna), approvato con decreto in data 14 maggio 1949, e modificato con decreto in data 3 novembre 1952;

Viste le deliberazioni in data 9 febbraio 1955, 24 marzo 1955, 6 luglio 1955 e 21 luglio 1955 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anzidetta, ed in data 23 marzo 1955 e 20 luglio 1955 dell'assemblea dei soci della Cassa medesima;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

Cassa di risparmio di Lugo

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 2. — La Cassa non persegue fini di lucro; essa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Art. 6 (primo capoverso). — La qualità di socio è personale ed intrasmissibile e si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

(Paragrafo *d)*) i dipendenti della Cassa o di altri Istituti di credito.

Art. 11. — L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito a ciascun socio, all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Cassa, almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 16. — Non possono far parte del Consiglio:

a) le persone dichiarate incompatibili con la carica dalle vigenti leggi;

b) coloro che abbiano cariche amministrative in altri Istituti di credito operanti nella zona di azione della Cassa;

c) i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, di altri membri del Consiglio, dei sindaci, del direttore e dei dipendenti di ogni grado della Cassa.

Coloro che dopo la nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra saranno dichiarati decaduti dal Consiglio, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 17 (primi tre comma). — Il presidente, il vice presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati o rieletti.

Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, successivamente, fino a che entrino in carica i rispettivi successori.

I consiglieri si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo ed uno nel terzo.

Art. 18. — Per l'intervento effettivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, al presidente, al vice presidente e agli altri

membri del Consiglio è assegnata una medaglia di presenza in conformità delle disposizioni vigenti in materia, oltre il rimborso di eventuali spese vive sostenute.

Non è ammesso il cumulo di medaglie di presenza nello stesso giorno.

Art. 19 (paragrafo quinto): sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense e sulle punizioni da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento.

Art. 20. — Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta alla settimana ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 17 dell'art. 19 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 23. — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

Non possono ricoprire cariche od impieghi presso altri Istituti di credito operanti nella zona in cui la Cassa è interessata.

I sindaci durano in carica un anno fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provvederà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 27. — La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 50 (paragrafo *c*): nello sconto di buoni del Tesoro ordinari, di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

(paragrafo *h*): in mutui e conti correnti a Provincie e Comuni e loro consorzi, a consorzi legalmente costituiti, ad enti morali e collettivi con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè in sconti delle delegazioni medesime;

(paragrafo *l*): in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni; la durata di tali operazioni non può eccedere gli anni 20;

(paragrafo *q*): in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne di cui la Cassa è partecipante;

(paragrafo *r*): in finanziamenti su crediti derivanti da esportazioni, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

(paragrafo *s*): in ogni altra operazione che sia consentita alle Casse di risparmio da leggi speciali.

Art. 51 (IV capoverso). — Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Art. 59 (paragrafo primo): La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali, comunali e di consorzi legalmente costituiti, nonchè i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi, e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza e di emissione assegni di altre Casse di risparmio o di Istituti di credito, e compiere infine operazioni, che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, anche se non previste dal presente statuto, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimonio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(1171)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 1° febbraio 1956.

Autorizzazione alla superiora generale delle Suore del Divin Salvatore ad istituire presso il « Salvator Mundi International Hospital » di Roma, una scuola per infermiere professionali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'istanza in data 16 aprile 1955, con cui la superiora generale della Congregazione delle Suore del Divin Salvatore chiede l'autorizzazione ad istituire, presso il « Salvator Mundi International Hospital », sito in Roma, via Mura Gianicolensi n. 66, una scuola per infermiere, religiose e laiche di ogni nazionalità;

Visti gli atti allegati all'istanza;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 130 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La superiora generale delle Suore del Divin Salvatore è autorizzata ad istituire, presso il « Salvator Mundi International Hospital » di Roma, una scuola per infermiere professionali, religiose e laiche, con la denominazione di « Scuola per infermiere Salvator Mundi ».

Sono approvati gli annessi statuto e regolamento per il funzionamento della Scuola, e i programmi di insegnamento e di esami predisposti dall'Ente promotore.

Roma, addì 1° febbraio 1956

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

(1252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 546 del 16 marzo 1956
Tariffe elettriche in Sardegna

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 546 del 16 marzo 1956, ha adottato la seguente decisione:

TARIFFE ELETTRICHE IN SARDEGNA

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 16 marzo 1956, nelle quali siano compresi consumi in prevalenza effettuati successivamente a tale data, ed a parziale modifica del punto 2) del provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1948, la maggiorazione fino al 2300 %, che la Società Elettrica Sarda è stata autorizzata ad applicare sui prezzi di vendita dell'energia elettrica per la grande e media forza motrice bloccati nel 1942, viene estesa anche alla energia venduta dalla predetta Società ai distributori ed alle utenze di illuminazione pubblica e privata.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e in quelli successivi.

(1277)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario governativo della Società cooperativa di navigazione « Garibaldi », in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1956, i poteri conferiti alla Medaglia d'oro Cesare Rosasco, commissario della Società cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1956.

(1194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Ariani di Pietro, nato a Cisternino (Brindisi), il 20 dicembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Parma in data 29 luglio 1938, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-38.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(1217)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle autorità italiane, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto comunica che è stato restituito dalle autorità italiane all'Ispettorato della motorizzazione civile di Napoli, il sottoindicato autoveicolo, del quale non si conosce il proprietario:

tipo: Lancia « Augusta »; numero di telaio: 312601; numero di motore: 404599.

(1243)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3109/423, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Sforza Giuseppe fu Tommaso della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 645, riportata nel catasto terreni alla particella n. 217/*a l* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 339.

(1146)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3108/424, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Lotito Cataldo fu Raffaele delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani, estese complessivamente mq. 1163, riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*a h* del foglio di mappa n. 108, alla particella n. 118 parte del foglio di mappa n. 108, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 331 e 47.

(1134)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3104/428, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Altamura Antonio fu Francesco della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani, estesa mq. 504, riportata nel catasto terreni alla particella n. 217/*b b* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il numero 351.

(1136)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3119/413, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Sforza Rosa fu Domenico della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 337, riportata nel catasto terreni alla particella n. 146/*a t* del foglio di mappa n. 105, e nella planimetria del tratturo con il n. 294.

(1139)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3098/435, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Iannone Giuseppina fu Vincenzo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani estesa mq. 1621, riportati nel catasto terreni alle particelle nn. 144/*p* e 145/*p* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 247.

(1141)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3118/414, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Caterino Cataldo e Giuseppe fu Nicola e Diaferio Giuseppe fu Francesco della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 210, riportata nel catasto terreni alle particelle nn. 146/*z* e 147/*b* del foglio di mappa n. 105, e nella planimetria del tratturo con il n. 274/*a*.

(1143)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3112/420, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Testini Cataldo fu Vincenzo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 2193, riportata nel catasto terreni alla particella n. 212/*c* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 303.

(1145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 21 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,86	624,84	624,88	624,82	624,75	624,87	624,80	624,82	624,86	624,82
$ Can.	625,50	625,375	625,50	625,50	625,20	625,575	625,625	625,50	625,50	625,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,77	145,802	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,65	90,65	90,65	90,65	90,61	90,63	90,65	90,65	90,65	90,60
Kr. N.	87,65	87,67	87,70	87,69	87,64	87,65	87,68	87,69	87,66	87,65
Kr. Sv.	120,76	120,74	120,75	120,70	120,75	120,756	120,74	120,70	120,96	120,75
Fol.	164,75	164,69	164,63	164,67	164,71	164,77	164,65	164,67	164,75	164,80
Fr. B.	12,565	12,565	12,5875	12,565	12,55	12,569	12,567	12,565	12,56	12,57
Fr. Fr.	178,24	178,27	178,25	178,21	178,15	178,24	178,22	178,21	178,23	178,20
Fr. Sv. acc.	143,25	143,24	143,25	143,25	143,25	143,257	143,21	143,25	143,27	143,20
Lst.	1754 —	1755 —	1754,75	1754,75	1753,75	1754 —	1754,50	1754,75	1754,35	1754,50
Dm. occ.	149,61	149,62	149,65	149,61	149,60	149,62	149,61	149,61	149,63	149,60

Media dei titoli del 21 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,225
Id. 3,50 % 1902	58,875
Id. 5 % 1935	91,125
Redimibile 3,50 % 1934	79,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,40
Id. 5 % 1936	91,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1956

1 dollaro USA.	624,81
1 dollaro Can.	625,562
1 Fr. Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	90,65
1 Kr. Norv.	87,685
1 Kr. Sv.	120,72
1 Fol.	164,66
1 Fr. bel.	12,566
100 Fr. Fr.	178,215
1 Fr. Sv. acc.	143,23
1 Lst.	1754,625
1 Marco ger.	149,61

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Princi Isidoro intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio del 29 dicembre 1931, n. 50233, nella forma originaria e precisamente da Princi a Princic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 29 dicembre 1931, n. 50/233 nel senso che il cognome del sig. Princi Isidoro fu Giovanni e della Murenec Luigia nato a Cormons il 6 maggio 1911 e residente a Cormons è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Princic.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Sirk Bernardina in Princic, nata a Cormons il 3 ottobre 1914, moglie;

Princi Maria di Isidoro e della Sirk Bernardina, nata a Cormons il 26 aprile 1935, figlia;

Princi Olga di Isidoro e della Sirk Bernardina, nata a Cormons l'11 novembre 1941, figlia;

Princi Alessandro di Isidoro e della Sirk Bernardina, nato a Cormons il 25 novembre 1947, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Cormons sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 29 febbraio 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(1119)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1954, registro n. 27, foglio n. 92, con il quale viene indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1954, è costituita come appresso:

Presidente

Lattanzi dott. Giuseppe, direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Membri:

Monacelli dott. Fausto, referendario della Corte dei conti;

Perretti dott. Domenico, direttore dell'Ufficio del personale civile della Direzione generale istituti di prevenzione e di pena;

Caropreso dott. Pasquale, ispettore superiore della Ragioneria generale dello Stato;

Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Segretario:

Janniello dott. Vincenzo, primo segretario addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1956
Registro n. 8, *foglio n.* 221

(1273)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 60917-Div. 3ª San., in data 4 gennaio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 62728-Div. 3ª San. in data 4 gennaio 1946, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Visto il successivo decreto n. 5774-Div. 3ª San., in data 3 febbraio 1956, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche resesi vacanti per rinuncia da parte dei vincitori stessi;

Ritenuto che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo Garbagna, Lu-Cuccaro, Montaldo Bormida, Pasturana-Tassarolo, Predosa (2ª condotta), Quattordio, Sala Monferrato, Villadeati, Visone, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Reale dott. Carlo: Lu-Cuccaro (consorzio);
2. Garberi dott. Ugo: Quattordio;
3. Macagno dott. Emanuelino: Pasturana-Tassarolo (consorzio);
4. Sanna dott. Giovanni Battista: Predosa (2ª condotta medica);
5. Lasagna dott. Sergio: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio);
6. Canegallo dott. Antonio: Garbagna;
7. Mazzucco dott. Luigi: Sala Monferrato;
8. Gentile dott. Gelso: Visone;
9. Musiari dott. Faliero: Montaldo Bormida;
10. Ferrara dott. Egidio: Villadeati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 25 febbraio 1956

Il prefetto: ADAMI

(1166)

PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 10420 Div. sanità in data 30 giugno 1955, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1953;

Considerato che la condotta ostetrica di Roccarainola è rimasta vacante a seguito di rinunzia da parte della vincitrice della condotta stessa Parrella Nicolina;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi per i sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Palasciano Elisabetta: Roccarainola;
2) Contento Amelia: Serrara Fontana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 9 marzo 1956

Il prefetto: DIANA

(1246)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 889 3ª San. del 30 dicembre 1954;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.50/9489 del 4 maggio 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi dei sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei del concorso di cui in premessa:

1. Carta Raffaele	punti	57 590
2. Congiu Giuseppe	»	54,565
3. Fancello Cipriano	»	51,318
4. Mele Mario, più anziano	»	50,454
5. Pruneddu Giuseppe	»	50,454
6. Pinna Pietro Paolo	»	49,863
7. Buffoni Proto	»	49,590
8. Lostia Giov. Battista	»	49,545
9. Goddi Giov. Antonio	»	49,250
10. Arru Gonario	»	49,181
11. Sequi Bruno	»	49,068
12. Tanchis Antonio	»	48,862
13. Caboni Giovanni	»	48,590
14. Sero Eugenio	»	48.500
15. Marras Raffaele	»	48,068
16. Canetto Graziano	»	48.045
17. Ferrai Fortunato, ex combattente . .	»	47,795
18. Sanna Severino	»	47,795
19. Pala Sebastiano	»	47.636
20. Raggiu Edoarda	»	47,386
21. Fois Mario	»	46,840
22. Fronteddu Mauro	»	46,795
23. Palmas Domenico	»	46.772
24. Cabiddu Pasquale	»	46,590
25. Pili Antonio	»	46,545
26. Saturno Maria Lucia	»	46.522
27. Masia Giov. Battista, ammogliato con prole	»	46,272
28. Falchi Quirico	»	46,272
29. Traficante Michele	»	46,181
30. Sini Leonarda	»	46,090
31. Perra Francesco	»	45,818
32. Usala Antonio	»	45,772
33. Mongili Natale, ex combattente coniugato	»	45.750
34. Canetto Domenico	»	45,750
35. Medde Giovanni Santus	»	45,727
36. Atzei Antonio	»	45,522
37. Biddau Arnaldo	»	45,363
38. Scano Ugo . .	»	45,318
39. Sini Antonio .	»	45,045
40. Salis Osvaldo	punti	45,000
41. Garau Lucio	»	44,795
42. Pala Pietro	»	44,545
43. Massidda Piero . . .	»	44,522
44. Pilia Franco . .	»	44,340
45. Pulixi Sandra .	»	43,522
46. Calia Tito .	»	43,045
47. Casu Andrea	»	43,022
48. Cocco Francesco, più anziano	»	42,954
49. Intina Giovanni .	»	42,954
50. Virdis Antonio	»	42,931
51. Guiso Giovanni .	»	42,795
52. Orrù Dante	»	42,022
53. Zara Antonio	»	41,727
54. Madeddu Andrea	»	41,454

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 27 febbraio 1956

Il prefetto: De Lorenzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia bandito con decreto prefettizio n. 889 del 30 dicembre 1954;

Viste le preferenze manifestate dai candidati in ordine alle sedi messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti risultati idonei sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Carta dott. Raffaele: Orroli;
2) Congiu dott. Giuseppe: Sorgono;
3) Fancello dott. Cipriano: Dorgali;
4) Mele dott. Mario: Orune;
5) Pruneddu dott. Giuseppe: Sarule;
6) Pinna dott. Pietro Paolo: Orotelli;
7) Lostia dott. Giov. Battista: Villagrande;
8) Goddi dott. Giov. Antonio: Ollolai;
9) Arru dott. Gonario: Olzai;
10) Sequi dott. Bruno: consorzio Barisardo-Loceri;
11) Tanchis dott. Antonio: Teti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 27 febbraio 1956

Il prefetto: De Lorenzo

(1162)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.